



Affari Generali

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 105 del 23-12-2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'UTILIZZO CONDIVISO DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 2004 - COMUNI DI CARINARO E SUCCIVO.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventitre** del mese di **Dicembre**, alle ore **14:05**, si è riunita la Giunta Comunale convocata in videoconferenza. Presiede l'adunanza il Sindaco **dott. Nicola Affinito** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

		PRESENTI	ASSENTI	
AFFINITO NICOLA (in Sala Giunta)	Sindaco	X		
MORETTI MARIO (collegato da remoto alla videoconferenza)	Assessore	X		
BARBATO NICOLA MAURO (in Sala Giunta)	Assessore	X		
BARBATO EUFEMIA (in Sala Giunta)	Assessore	X		
MAURIELLO ELISABETTA (collegata da remoto alla videoconferenza)	Assessore	X		

Presenti 5

Assenti 0

Con la partecipazione del Segretario Comunale Avv. Carlo Della Peruta (collegato da remoto alla videoconferenza)

L'identità personale dei componenti collegati in videoconferenza mediante programma Skype è stata accertata da parte del Segretario comunale, compresa la votazione

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

Comune di Carinaro

Proposta di delibera

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'UTILIZZO CONDIVISO DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 2004 - COMUNI DI CARINARO E SUCCIVO.

Il Sindaco

Premesso che

con pec del 20.12.2021 acquisita al protocollo dell'ente n.12605 del 20/12/2021 il sindaco del Comune di Succivo, in qualità di rappresentante legale dell'Ente, chiede l'assegnazione, da formalizzare attraverso apposita convenzione, ex art. 14 CCNL 22.01.2004, a tempo parziale per n. 18 h/settimana, fino al 31.12.2022;

in conformità con la norma contrattuale regolante la fattispecie, con l'atto in esame è stata disciplinata la ripartizione dei relativi oneri sulla base dell'effettivo impiego del dipendente di cui sopra e, pertanto, a concorrenza delle 36 ore settimanali;

la norma contrattuale consente, infatti, l'utilizzazione a tempo parziale di un dipendente presso un altro ente del comparto, per un tempo determinato, attraverso una sorta di cessione di una *"parte del tempo di lavoro d'obbligo"*, mantenendo la titolarità della gestione del rapporto di lavoro;

Considerato che

la norma contrattuale regolante l'istituto del distacco a tempo parziale, comunemente denominato *"scavalco"*, prevede la cessione di una parte del tempo di lavoro d'obbligo, di tal che la sommatoria della durata della prestazione lavorativa presso due enti non deve superare il debito contrattuale individuale che, nel caso di specie, è di 18 ore settimanali;

questo Comune, in altre parole, non può cedere a favore del Comune di Succivo un credito orario che non può esigere dal prestatore senza eccedere il correlativo debito di quest'ultimo;

l'adesione alla richiesta del Comune di Succivo presuppone, quindi, il previo ampliamento della durata del rapporto di lavoro con il sig. Nicola Barbato da 18 a 36 ore settimanali, ferma l'assunzione del relativo onere da parte del predetto Comune;

Tenuto conto che

in regime di pubblico impiego privatizzato, la gestione del rapporto di lavoro cade nella piena disponibilità delle parti, trovando esclusivamente limite, nel caso di specie, nelle disposizioni di legge limitative della spesa di personale;

laddove l'ampliamento dell'orario di lavoro settimanale da 18 a 36 ore non dà luogo a maggiori oneri per questo Comune, sia attuali che futuri, se disposta per un tempo determinato e con clausola risolutiva;

Tutto ciò premesso,

ritenuto di aderire alla richiesta del Comune di Succivo, adottando come in dispositivo, l'atto di convenzione regolante l'impiego a tempo parziale presso quel Comune del dipendente sig. Nicola Barbato e previo il suo consenso,

Sottopone all'esame e all'approvazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA

1. ampliare, in via temporanea fino al 31.12.2022, l'orario di lavoro del dipendente Barbato Nicola, cat B, collaboratore dell'Area AA.GG servizi demografici fino a trentasei ore;
2. di aderire alla richiesta del Comune di Succivo, intesa ad utilizzare per 18 ore settimanali l'impiego del sig. Nicola Barbato, in atto collaboratore area AA.GG. in forza nei servizi demografici di questo Comune, alle condizioni di cui all'atto di convenzione, regolante l'attuale rapporto, secondo l'allegato schema che forma parte integrante del presente atto;
3. di stabilire che al termine della convenzione allegata, sia che avvenga per naturale scadenza, sia per recesso di una delle parti, l'orario di lavoro del dipendente Nicola Barbato sarà ripristinato in quello originario di diciotto ore settimanali;
4. di dare atto che il presente provvedimento non dà luogo ad ulteriori oneri, attuali o futuri, a carico di questo Comune e che gli oneri derivati, sono disciplinati dall'art. 6 della convenzione;
5. di rendere la presente immediatamente eseguibile.

**Il Sindaco
Dott. Nicola Affinito**

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'UTILIZZO CONDIVISO DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 2004 - COMUNI DI CARINARO E SUCCIVO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Parere favorevole
<input type="checkbox"/>	Parere sfavorevole
<input type="checkbox"/>	Parere non dovuto
Carinaro, lì 21.12.2021	
	Il Responsabile dell'Area AA.GG.

Domenico
Comparone

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:	
X	Parere favorevole
	Parere sfavorevole
	Parere non dovuto
Carinaro, lì 21.12.2021	Il Responsabile del Servizio
	Dott.ssa Maria Marsilio

LA GIUNTA COMUNALE

Al fine di ottemperare alle disposizioni volte al contenimento del Coronavirus, la modalità di partecipazione alla presente seduta è quella della videoconferenza, su piattaforma Skype;

Vista la proposta ad oggetto: **“APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'UTILIZZO CONDIVISO DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 2004 - COMUNI DI CARINARO E SUCCIVO”**;

Acquisiti i prescritti pareri che si allegano al presente deliberato;

Con votazione unanime resa per alzata di mano;

DELIBERA

Per quanto detto in narrativa che si intende qui richiamata:

1. Approvare la proposta ad oggetto: "Approvazione Convenzione per l'utilizzo condiviso di personale ai sensi dell'art. 14 del CCNL 2004 - Comuni di Carinaro e Succivo" formulata dal Responsabile dell'Area Affari Generali Domenico Comparone che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs n. 267/2000

Comune di Carinaro
Provincia di Caserta

Comune di Succivo
Provincia di Caserta

Atto di convenzione stipulato ai sensi dell'art. 14 del C.c.n.l. del 22 gennaio 2004

tra

il Comune di CARINARO, in rappresentanza del quale sottoscrive il presente atto il dott. Domenico Comparone, responsabile dell'Area Affari Generali del Comune stesso

e

il Comune di Succivo, in rappresentanza del quale sottoscrive il presente atto il dr. _____, responsabile area affari generali del comune di Succivo

Premesso

che l'art. 14, primo comma, del C.c.n.l. del 22 gennaio 2004 prevede che: "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è

possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione";

che il Comune di Succivo, ha richiesto, ai sensi della disposizione di cui sopra con nota del 20/12/2021, di poter usufruire dell'utilizzo per 18 ore lavorative settimanali per tutto il 2022, con oneri a proprio carico, oltre quelle contrattualmente previsto, il sig. Nicola Barbato, in atto dipendente del Comune di Carinaro con rapporto di lavoro a tempo parziale, per 18 ore settimanali, inquadrato in categoria B, posizione economica B2, con profilo professionale Collaboratore Area Affari Generali;

che il Comune di Carinaro, con deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del __/12/2021 ha espresso il suo consenso alle condizioni di cui allo schema di convenzione approvato con la stessa deliberazione ed al quale il presente atto è conforme;

che il dipendente interessato ha dato il suo consenso;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 Oggetto e finalità.

La presente convenzione disciplina l'utilizzo temporaneo del sig. Nicola Barbato, dipendente a tempo indeterminato presso il Comune di Carinaro (CE) inquadrato nel profilo professionale di Collaboratore Area Affari Generali ufficio Anagrafe e stato Civile in categoria B, posizione economica B2, da parte del Comune di Succivo, ai sensi dell'art. 14 del CCNL

Comparto Regioni Enti Locali, sottoscritto il 22.01.2004. Tale utilizzo è finalizzato allo svolgimento da parte del Comune di Succivo delle proprie attività istituzionali secondo le modalità organizzative in essere. Il dipendente farà capo e riferimento, per le funzioni svolte e le responsabilità acquisite, singolarmente a ciascuna delle due amministrazioni.

Art. 3 Tempo di lavoro in assegnazione.

Per tutta la durata della convenzione il sig. Nicola Barbato presterà servizio presso il Comune di Carinaro (CE) per 18 ore settimanali (pari a 18/36 dell'orario di lavoro), mentre per le restanti 18 ore settimanali (pari a 18/36 dell'orario di lavoro) presterà servizio presso il Comune di Succivo. Le Amministrazioni di Carinaro e Succivo, in relazione ai rispettivi regolamenti ed assetti organizzativi, determineranno in maniera autonoma le funzioni da attribuirsi al dipendente. Sarà compito delle due Amministrazioni determinare le concrete modalità di svolgimento delle funzioni

(giornate di presenza del dipendente nei rispettivi Comuni, orario di lavoro ed ogni altra decisione di carattere gestionale e strumentale ritenuta necessaria per il buon esito della convenzione). Il dipendente dovrà assicurare la propria presenza ordinaria presso gli uffici dei singoli Comuni in conformità alle modalità che verranno all'uopo condivise;

in caso di concomitanza di impegni si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli enti interessati, anche al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività informatiche dei singoli Comuni.

Art. 4 Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dal **01.01.2022** e sino, salvo proroga, al **31.12.2022**.

Entrambi gli Enti possono recedere in via anticipata dalla presente convenzione, con un preavviso di 15 giorni, mediante comunicazione scritta.

Art. 5 Gestione giuridica e rilevazione delle presenze

Per l'intera durata dell'utilizzo a tempo parziale presso il Comune di Succivo la gestione giuridica del dipendente resta assegnata al Comune di Carinaro che risulta l'unico datore di lavoro del dipendente;

- la gestione complessiva delle presenze del dipendente interessato continuerà a far capo al Comune di Carinaro. Le ferie ed i permessi saranno autorizzati dal Comune di Carinaro che acquisirà preventivamente la richiesta relativa a ferie e permessi, maturati ed autorizzati dal Comune di Carinaro, relativamente al giorno di servizio prestato presso quest'ultimo. Le parti si impegnano a garantire tempestivamente le informazioni di reciproco interesse relative alla gestione del rapporto che si intende istituire con la presente convenzione.

Art. 6 Oneri della convenzione

I rapporti finanziari tra gli enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri con riferimento alle diverse mansioni e responsabilità attribuite da ciascuna amministrazione. Gli oneri verranno ripartiti in ragione di 18/36mi per il Comune di Carinaro e di 18/36mi per Succivo. Per tutta la durata della convenzione la titolarità degli atti inerenti la gestione economica del rapporto di lavoro restano in capo al Comune di Carinaro. Il Comune di Succivo si impegna a rimborsare al Comune di Carinaro il trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto dal CCNL in godimento al sig. Nicola Barbato oltre agli oneri riflessi ed IRAP relativi al periodo di validità della presente convenzione ed in proporzione all'effettiva assegnazione del dipendente. La rendicontazione delle somme dovute sarà comunicata con cadenza trimestrale dal Comune di Carinaro ed il Comune di Succivo provvederà al rimborso delle somme dovute entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 7 Controversie

Ogni controversia tra i Comuni di Carinaro e Succivo, derivante all'interpretazione e/o esecuzione della stessa, viene rimessa ai Sindaci, sentite le rispettive Giunte, se ritenuto necessario dagli stessi, fatti salvi gli atti dovuti a tutela dei due Enti.

Art. 8 Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rimanda a specifiche intese, di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, ove richiesto, degli atti necessari da parte degli organi competenti dei rispettivi Comuni. Si fa rinvio, inoltre, alla normativa vigente.

Art. 9 Disposizioni finali

La presente convenzione viene redatta in esenzione da imposta di bollo (Allegato "B" al D.P.R. 642/1972 – Articolo 16 "Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro

consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati”) e sarà sottoposta a registrazione in caso d’uso. L’eventuale spesa di registrazione sarà a carico della parte interessata alla registrazione stessa.

Per il Comune di Carinaro

Per il Comune di Succivo

Istruttore Amm.vo: Domenico Comparone

Il dipendente interessato – sig. Nicola Barbato - per presa visione e consenso

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco

Dott. Nicola Affinito

Il Segretario Comunale

Dott. Carlo Della Peruta

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.n.82/2005 e ss.mm.ii.